



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

LE PRESTAZIONI DI LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI E NELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON LUCRATIVE

Il corretto inquadramento dei rapporti di lavoro
nello sport dilettantistico senza scopo di lucro



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Sintesi



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Il corretto inquadramento dei rapporti di lavoro nello sport dilettantistico rappresenta una problematica che non ha ancora ottenuto una soluzione chiara ed equilibrata e che pertanto è tuttora fonte di contestazioni e liti giudiziarie.

Ciò perché le norme vigenti in materia, per la disciplina degli aspetti civilistici, fiscali e previdenziali, sono numerose e compongono un mosaico complesso e dalla struttura molto delicata.

Oggetto di studio sono le prestazioni lavorative più ricorrenti rese nei confronti di associazioni o società sportive dilettantistiche, di carattere strettamente sportivo o di natura amministrativa e gestionale.

Sono analizzate le condizioni e i requisiti che consentono di collocare tali prestazioni in un ambito specifico e alternativo rispetto a quello del lavoro dipendente (e assimilato), accessorio o autonomo, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del settore e della funzione sociale svolta



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Premessa



Le prestazioni oggetto di analisi consistono:

- **nell'esercizio diretto (pratica, teoria e didattica) di attività sportive dilettantistiche (atleti, allenatori, ecc.)**
- **in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale e di natura non professionale (personale di segreteria, addetti alla reception, alla tenuta dei libri contabili e sociali, ecc.)**

nei confronti di:

- **associazioni o società che perseguono finalità sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, riconosciute dal CONI** per il tramite dell'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Si tratta nella maggior parte dei casi di prestazioni a titolo oneroso, a fronte delle quali vengono erogati compensi (o premi, indennità e rimborsi spese) che possono godere di un trattamento fiscale e previdenziale agevolato, nel rispetto di determinate condizioni e requisiti.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Le prestazioni in esame non sono tipizzate nell'ordinamento legislativo vigente, come lo sono invece gli altri rapporti di lavoro retribuito, ma traggono origine da normative di carattere fiscale.

Queste dispongono che sono "redditi diversi", se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

- le **indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciute;
- i **compensi erogati a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



Tali normative si applicano se si riesce a individuare con precisione la natura:

1. del committente;

2. del lavoratore;

3. dell'attività;

4. del compenso.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

1. La natura del committente



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Un'**associazione sportiva dilettantistica** (asd) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

Le **società sportive dilettantistiche** (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall'assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

L'**attività sportiva professionistica** è disciplinata dalla **L. 91/1981** ed è quella svolta, a titolo oneroso e in modo continuativo nelle discipline regolamentate dal CONI, da parte di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che conseguono la qualificazione delle federazioni nazionali.

L'attività sportiva professionistica **non può essere esercitata da asd/ssd** ma soltanto nella forma di società per azioni (spa) e di società a responsabilità limitata (srl).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

L'**attività sportiva dilettantistica** comprende il vastissimo settore di discipline sportive che non si possono qualificare quali professionistiche, essendo mancante un riconoscimento in tal senso della federazione di appartenenza e che, pur tuttavia, fanno parte del sistema CONI.

Le asd e le ssd possono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI (**D.Lgs. 242/1999, D.L. 136/2004** convertito in **L. 186/2004, Delibera CONI 1288/2004 e 1394/2009, Circolare Ministero Lavoro 37/4036 del 21.02.2014, Circolare Enpals 18/2009**) che si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico (**Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche**), per il tramite di FSN, DSA o EPS, a loro volta riconosciuti dal CONI a cui l'asd o la ssd sono affiliate.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Il CONI è l'**unico organismo certificatore** della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

Il riconoscimento sportivo dilettantistico da parte del CONI certifica, a favore delle asd o ssd iscritte nell'apposito registro, il diritto a godere delle agevolazioni previste in materia di lavoro (tra le altre).

Come si vedrà in dettaglio in seguito, la normativa fiscale e previdenziale in materia di prestazioni lavorative in ambito sportivo dilettantistico prevede espressamente il **requisito vincolante del riconoscimento sportivo dilettantistico dal CONI**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Requisiti statutari per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche - Art. 90, co. 18, L. 289/2002.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con **atto scritto** nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto **devono essere espressamente previsti:**

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

2. La natura del lavoratore



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Gli **“sportivi”** sono coloro che svolgono **“esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”**, intendendosi con ciò la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive nell'accezione più ampia, quindi non solo la partecipazione a gare o manifestazioni sportive.

In altri termini, ai fini della individuazione dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, non è richiesto il collegamento fra la prestazione svolta e l'effettuazione di una manifestazione sportiva (**Art. 35, co. 5, D.L. 207/2008** convertito nella **L. 14/2009, Risoluzione Agenzia Entrate 38/E del 17.05.2010, Circolare Enpals 18/2009, Circolare Ministero Lavoro 37/4036 del 21.02.2014**).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

In virtù di ciò **potrebbero rientrare** nella categoria dei soggetti che svolgono prestazioni sportive dilettantistiche, ad esempio:

- **gli atleti**

- **gli allenatori**

- **gli istruttori**

- **i tecnici**

- **i dirigenti accompagnatori**

- **i giudici di gara**

- **i commissari**



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Ne sarebbero invece **esclusi**, ad esempio:

- **i custodi, i manutentori e gli addetti alle pulizie delle strutture sportive**
 - **gli assistenti bagnanti**
 - **gli addetti di campo**
- **i dirigenti non accompagnatori delle squadre (non presenti a referto)**

Tale ultima tipologia di lavoratori potrebbe teoricamente essere considerata alla stregua degli "sportivi" se le specifiche mansioni svolte fossero strettamente essenziali ed esclusive allo svolgimento dell'attività sportiva.

Proviamo per esempio a pensare a chi sistema il campo da gioco e tutte le attrezzature ad esso connesse, all'inizio e al termine di una gara o manifestazione.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Le **collaborazioni nell'attività amministrativa e di gestione** del sodalizio sportivo sono quelle rese in maniera non professionale da coloro che si occupano delle mansioni tipiche di segreteria come la raccolta delle domande di ammissione a socio e di tesseramento, la tenuta della contabilità e dei libri sociali (**Circolare Agenzia Entrate 21/E del 22.04.2003**).

Sarebbero quindi **esclusi da questa forma di collaborazione gli addetti al punto di ristoro** eventualmente presente nella struttura e gestito direttamente dal sodalizio sportivo.

Allo stesso modo sarebbero esclusi tutti gli addetti e assistenti di vario tipo che svolgessero mansioni non direttamente ed esclusivamente correlate allo svolgimento delle attività dilettantistiche, e la cui natura amministrativo-gestionale non fosse del tutto limpida.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Gli sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali possono essere "**associati/soci**" della asd/ssd e/o "**tesserati**" della stessa, anche se ciò non rappresenta un requisito necessario (salvo quanto si dirà più avanti).

Gli **associati/soci** sono coloro che **aderiscono agli scopi statutari** dell'ente e **partecipano alla vita associativa/sociale**.

I **tesserati** sono invece coloro che **frequentano le attività sportive** organizzate dal sodalizio e possono essere in possesso di tesseramento (e quindi di copertura assicurativa) ottenuto da altro ente affiliato al medesimo EPS o alla medesima FSN o DSA.

Pertanto all'interno di una asd/ssd ci possono essere associati/soci che sono anche tesserati, tesserati che non sono associati/soci e associati/soci che non sono tesserati.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Indiretta distribuzione di utili - Art. 90, co. 18, lett. d), L. 289/2002.

"...i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette"



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

I proventi percepiti dai soci/associati di una asd/ssd per l'attività di sportivo dilettante/collaboratore amministrativo-gestionale, se superano determinati limiti quantitativi, sono da considerare una forma di distribuzione indiretta dei proventi dell'attività sociale, con la grave conseguenza del **disconoscimento a monte dello status di "associazione o società sportiva dilettantistica" per mancata osservanza del disposto ex art. 90, co. 18, lett. d), L. 289/2002.**



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

A questa conclusione è giunta l'**Agenzia delle Entrate** attraverso la **Risoluzione n. 9 del 25.01.2007**, prendendo a riferimento il **D.Lgs. 460/1997**, in tema di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Tale decreto, all'**art. 10, co. 6, lettera e**), stabilisce espressamente che *si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.*

Nel caso di specie, alla luce della richiamata normativa e della prassi consolidata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti dal socio per l'attività di istruttore e allenatore sono da ritenersi distribuzione indiretta di proventi, nel caso in cui superino del 20 per cento i salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

3. La natura dell'attività



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Si deve trattare di **attività** che **non costituiscono** per gli stessi **lavoro autonomo o subordinato** e che **possono non essere collegate all'agonismo o alla partecipazione a manifestazioni sportive.**



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Non è ravvisabile **lavoro subordinato** qualora nel rapporto lavorativo non sia imposto un **orario stabilito** (tenuto conto comunque delle esigenze organizzative dell'ente sportivo), non siano previsti **vincoli e sanzioni di carattere disciplinare**, il lavoratore sia **autonomo** nell'adottare le modalità opportune per svolgere le proprie prestazioni (coerentemente con gli indirizzi generali e la missione statutaria dell'ente), sia espressa la volontà delle parti di **escludere qualunque vincolo di subordinazione** e il **compenso non sia strettamente collegato alle ore di lavoro** prestato ma alle **singole prestazioni e alla relativa qualità**. (**Comunicazione Ministero Lavoro del 16.07.1987, Circolare INPS 58/1997 e 108/2000**).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Non è configurabile **lavoro autonomo** qualora sia **assente** in capo al lavoratore una **autonoma organizzazione di mezzi e persone**, anche in forma minima, di tipo imprenditoriale e con assunzione in proprio del relativo rischio economico (**Art. 53, TUIR**).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Più critiche e problematiche sono le questioni attinenti all'**esercizio abituale dell'attività, al possesso di specifiche competenze tecniche e alla pluralità dei committenti**, in quanto questi sarebbero entrambi caratteri tipici dello svolgimento di **lavoro autonomo (Art. 53, TUIR, Circolare Enpals 13/2006)**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Per **esercizio abituale** dell'attività si intende lo svolgimento del lavoro con carattere continuativo, ripetitivo, stabile e sistematico.

Se si considera che nella pratica sportiva, finalizzata o meno ad una manifestazione, gara o esibizione, sono proprio questi gli elementi tipici della formazione e della preparazione, allora, con specifico riferimento al settore sportivo, questi elementi non dovrebbero essere assunti come presunzione di lavoro autonomo.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Analogo discorso può essere fatto a proposito delle **competenze tecniche** e dei **titoli professionali** qualificanti.

Il concetto di professionalità valido ai fini fiscali deve attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività piuttosto che alle capacità e alle competenze del lavoratore.

I soggetti cui vengono conferiti incarichi per la promozione sportiva dovrebbero essere nominati proprio in funzione delle esperienze certificate, in modo da tutelare innanzitutto la sicurezza e la salute dei frequentanti la struttura sportiva.

Sulla questione delle qualifiche e delle competenze è comunque recentemente intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come descritto più avanti.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

In conclusione sarebbero correttamente inquadrare le attività, per esempio, degli istruttori, anche titolari di specifiche competenze o certificazioni professionali, che svolgono prevalentemente altre attività lavorative (nel senso che l'attività sportiva non è esclusiva, ovvero non è l'attività prevalente o l'unica attività retribuita svolta) e collaborano con un numero limitato di enti sportivi e per un numero limitato di ore.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale devono essere rese innanzitutto ai fini istituzionali e a favore di associazioni o società in possesso del riconoscimento sportivo (**Art. 61, co. 3, D.Lgs. 276/2003, L. Biagi**).

Ciò significa che sono escluse da tale fattispecie le collaborazioni svolte nell'ambito delle attività commerciali eventualmente esercitate dall'ente sportivo (come quelle degli addetti al bar, già citate nei paragrafi precedenti).

Sono altresì escluse le collaborazioni svolte, anche in ambito istituzionale, a favore di sodalizi sportivi non riconosciuti dal CONI.

Come si vedrà più avanti, tuttavia, l'espressione "rese ai fini istituzionali" ha creato più di qualche perplessità agli operatori del settore.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Le collaborazioni devono essere caratterizzate dall'assenza di subordinazione, per cui è escluso l'obbligo di presenza o l'imposizione di un orario prestabilito se non strettamente necessario in funzione delle esigenze amministrative e di gestione dell'ente.

Le prestazioni devono essere continuative e non occasionali, il lavoratore deve essere inserito nell'organizzazione imprenditoriale ed economica del committente e coordinato con l'attività da quest'ultimo esercitata, per cui è esclusa l'autonoma e professionale organizzazione del lavoratore (**Circolare Agenzia Entrate 21/E del 22.04.2003**).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

4. La natura del compenso



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Il compenso erogato a fronte delle prestazioni sportive dilettantistiche non dovrebbe essere correlato alla durata e alla complessità del lavoro svolto ma determinato in base alle singole prestazioni effettuate, alla qualità delle stesse e comunque non dovrebbe assumere un importo significativo, pur non potendo a tal fine fare riferimento a validi parametri quantitativi (**Circolare Enpals 13/2006**).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Nella già citata **Circolare Enpals 13/2006** si legge che, alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all'IRE (**cd. "no tax area", cfr. Art.11, TUIR**), la percezione, nell'arco dell'anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari a euro 4500 annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi.

Possiamo sicuramente ritenere tale limite non applicabile, senza entrare nel merito della validità dello stesso, in quanto l'IRE non è mai stata introdotta a sostituzione dell'Irpef e perché il sistema della progressività dell'imposta sul reddito tramite la no tax area non è più in vigore (l'abrogazione dell'IRE e della no tax area è stata disposta dalla **Legge Finanziaria per il 2007**).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Il trattamento fiscale e previdenziale agevolato



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Le prestazioni sportive dilettantistiche, come precedentemente identificate, godono di **esenzione** da imposizione fiscale ai fini **Irpef**, per importi **non superiori a euro 7.500, IVA e Irap** e di **esenzione** dagli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di lavoro (**comunicazioni preventive ai Centri per l'impiego-COL, tenuta del Libro Unico del Lavoro-LUL ed elaborazione buste paga**) ad eccezione, per questi ultimi, delle collaborazioni amministrativo-gestionali.

Non rientrano nel computo della soglia di esenzione pari a euro 7.500 i **rimborsi delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, qualora le stesse siano state preventivamente autorizzate e siano relative a prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale (**Art. 67, co. 1, lettera m), TUIR, Art. 69, co. 2, TUIR, Art. 90, co. 10, L. 289/2002, Agenzia Entrate Risoluzione 38/E del 11.04.2014**).



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Le somme di **ammontare superiore a euro 7.500** sono soggette, ai fini **Irpef**, a **ritenuta pari al 23%**, a **titolo di imposta fino a euro 28.158,28** e a **titolo di acconto per importi superiori (Art. 25, co. 1, L. 133/1999)**, cui occorre aggiungere l'addizionale regionale di base e l'addizionale comunale (come chiarito dall'**Agenzia Entrate Risoluzione 106/E del 11.12.2012**).

Le somme **esenti** e quelle soggette a **ritenuta a titolo di imposta non rilevano** ai fini del calcolo della **detrazione per familiari a carico**, mentre **devono essere incluse** tra i redditi che concorrono al calcolo dell'**ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e **rilevano** ai fini del computo degli **assegni familiari**, se di importo **superiore a euro 1.032,91**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Le somme di **ammontare superiore a euro 7.500** sono soggette, ai fini **Irpef**, a **ritenuta pari al 23%**, a **titolo di imposta fino a euro 28.158,28** e a **titolo di acconto per importi superiori (Art. 25, co. 1, L. 133/1999)**, cui occorre aggiungere l'addizionale regionale di base e l'addizionale comunale (come chiarito dall'**Agenzia Entrate Risoluzione 106/E del 11.12.2012**).

Le somme **esenti** e quelle soggette a **ritenuta a titolo di imposta non rilevano** ai fini del calcolo della **detrazione per familiari a carico**, mentre **devono essere incluse** tra i redditi che concorrono al calcolo dell'**ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e **rilevano** ai fini del computo degli **assegni familiari**, se di importo **superiore a euro 1.032,91**.

Per quanto attiene infine agli istituti denominati "ammortizzatori sociali", come l'indennità di disoccupazione (NASPI), l'**INPS** ha dichiarato, tramite la **Circolare n. 174 del 23.11.2017**, che *"relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l'indennità NASPI e il beneficiario della prestazione **non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni** relative all'attività e ai relativi compensi e ai premi"*.

Tipologia	Importo (euro)	IRPEF	Add. Reg. IRPEF *	Add. Com. IRPEF*	IVA	IRAP	COL/LUL	Familiari a carico	ISEE	Assegni familiari
Compensi, premi, indennità e rimborsi attività sportiva	<7500	No	No	No	No	No	No	Non rilevano	Si	Si (se > 1032,91)
	>7500 <28.158,28	23,00% (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500)	No	No	No	Non rilevano	Si	Si
	>28.158,28	23,00% (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500 e fino a 28.158,28 a titolo di acconto sulla parte eccedente 28.158,28)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500 e fino a 28.158,28 a titolo di acconto sulla parte eccedente)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500 e fino a 28.158,28 a titolo di acconto sulla parte eccedente)	No	No	No	Rilevano	Si	Si
Rimborsi analitici	Qualunque	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Collaborazioni amministrative e gestionali	<7500	No	No	No	No	No	Si	Non rilevano	Si	Si (se > 1032,91)
	>7500 <28.158,28	23,00% (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500)	No	No	Si	Non rilevano	Si	Si
	>28.158,28	23,00% (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500 e fino a 28.158,28 a titolo di acconto sulla parte eccedente 28.158,28)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500 e fino a 28.158,28 a titolo di acconto sulla parte eccedente)	Si (a titolo di imposta sulla parte eccedente 7500 e fino a 28.158,28 a titolo di acconto sulla parte eccedente)	No	No	Si	Rilevano	Si	Si

*Per il calcolo delle addizionali è necessario conoscere il domicilio fiscale del percipiente e le aliquote determinate dalla Regione e dal Comune di riferimento. Al fine di individuare le aliquote applicabili è possibile consultare il sito web del MEF Dipartimento delle Finanze alla sezione dedicata alla Fiscalità regionale e locale.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Gli adempimenti fiscali a carico del lavoratore



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Il lavoratore è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il **modello Redditi PF o il modello 730**, secondo le modalità ed entro le scadenze previste dalla normativa vigente in materia, a seconda dell'ammontare delle somme percepite, della presenza di altri redditi e della natura degli stessi.

Il lavoratore deve rilasciare, all'atto dell'erogazione, una **dichiarazione** che attesti il superamento o meno della soglia pari a euro 7.500, al fine di consentire all'erogante di applicare le eventuali ritenute fiscali dovute, ed eventualmente una **ricevuta (non fiscale)** con l'applicazione di una marca da bollo da **euro 2,00** per **importi superiori a euro 77,47**.



Ammontare somme percepite ¶	Presenza di altri redditi e natura degli stessi ¶	Modello da utilizzare ¶
Fino a € 7.500,00 ¶	No ¶	Il lavoratore è esonerato dall'obbligo di dichiarazione ¶
	SI (redditi da lavoro dipendente e assimilati) ¶	REDDITI PF/730 (in caso di presentazione del modello 730 i redditi sportivi non devono essere indicati) ¶
	SI (altri redditi) ¶	REDDITI PF ¶
> € 7.500,00 Fino a € 28.158,28 ¶	No ¶	Il lavoratore è esonerato dall'obbligo di dichiarazione ¶
	SI (redditi da lavoro dipendente e assimilati) ¶	REDDITI PF/730 ¶
	SI (altri redditi) ¶	REDDITI PF ¶
Oltre € 28.158,28 ¶	No ¶	REDDITI PF ¶
	SI (redditi da lavoro dipendente e assimilati) ¶	REDDITI PF/730 ¶
	SI (altri redditi) ¶	REDDITI PF ¶



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Gli adempimenti fiscali a carico del committente



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Il committente deve effettuare i pagamenti attraverso modalità tracciabili, qualora le somme siano **superiori a euro 1.000** (dal 01.01.2015), ai sensi dell'**art. 25, co. 5, L. 133/1999**, prestando attenzione ai pagamenti frazionati ma comunque riconducibili alla medesima operazione.

Tale disposizione si affianca a quella di carattere generale stabilita dalla normativa in materia di **antiriciclaggio**.

Il committente deve procedere, secondo le modalità ed entro le scadenze previste dalla normativa vigente in materia, al versamento delle eventuali ritenute fiscali operate, deve elaborare, rilasciare al percettore e trasmettere la Certificazione Unica, deve elaborare e trasmettere il **modello 770**.

Nella **Certificazione Unica** e nel **modello 770** devono essere indicate le somme erogate a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi "sportivi" e relativi a collaborazioni amministrativo-gestionali, **anche nel caso in cui siano di ammontare inferiore alla soglia di esenzione Irpef pari a euro 7.500**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Solo nel caso in cui nella **Certificazione Unica** siano **presenti esclusivamente redditi esenti da ritenute fiscali** è previsto l'**esonero** dell'obbligo della presentazione del **modello 770**, al fine di evitare una inutile duplicazione di adempimenti e di dati.

Non devono essere indicati invece i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di riferimento.

Si evidenzia che, ai fini degli adempimenti in qualità di sostituto di imposta, **rileva l'anno solare e non l'anno sociale** e quindi si consiglia ai sodalizi sportivi che hanno adottato un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare di prestare particolare attenzione a tale regola.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Gli accertamenti in materia di lavoro



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

In occasione delle attività ispettive condotte dagli organi competenti in materia di lavoro (Direzione Provinciale Lavoro ed INPS-ex Enpals), è spesso contestato ai sodalizi sportivi dilettantistici il trattamento agevolato analizzato precedentemente, procedendo alla riqualificazione dei rapporti di lavoro in lavoro autonomo o subordinato.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Dalla analisi dell'attività effettivamente condotta dall'ente sportivo, dalla lettura della documentazione interna da questo prodotta (verbali, lettere di incarico, contratti, ecc.), oltre che sulla scorta delle prove testimoniali raccolte, sovente si giunge alla conclusione di carattere generale che **non viene esercitata in forma diretta alcuna attività sportiva dilettantistica, in mancanza di preparazione o partecipazione a gare o manifestazioni sportive.**



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

In molti casi viene contestato agli istruttori lo **svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma**, in considerazione del **carattere professionale** con cui vengono rese da costoro le prestazioni nei confronti dell'ente sportivo.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

In molti casi viene contestato agli istruttori lo **svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma**, in considerazione del **carattere professionale** con cui vengono rese da costoro le prestazioni nei confronti dell'ente sportivo.

A tal fine sono spesso utilizzati, quali elementi **indicatori della presenza di professionalità**, l'**abitudine** delle prestazioni effettuate, nel senso di continuità e ripetitività misurata attraverso parametri quantitativi (il tempo dedicato), la **specificazione formazione tecnica** e il **possesso di relative qualifiche**, la **prevalenza dell'attività** rispetto ad altre attività lavorative, la **committenza plurima**, la **corresponsione di somme non marginali** (fornendo addirittura, per quest'ultimo elemento, alcuni parametri quantitativi di riferimento).